

- **Premessa**

1. **Articolo 1**
2. **Articolo 2**
3. **Articolo 3**
4. **Articolo 4**
5. **Articolo 5**
6. **Articolo 6**
7. **Articolo 7**
8. **Articolo 8**
9. **Articolo 9**
10. **Articolo 10**
11. **Articolo 11**
12. **Articolo 12**
13. **Articolo 13**
14. **Articolo 14**
15. **Articolo 15**

- **ACCORDO PROVINCIALE PER LA RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE BILATERALE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO DI GROSSETO.**

Le associazioni sindacali dell'artigianato C.N.A. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI di Grosseto e la CONFARTIGIANATO - Grosseto e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti CGIL, CISL e UIL della provincia di Grosseto,

- visto l'Accordo interconfederale 4 Maggio 1995 in materia di contratti di formazione e lavoro nell'artigianato, che ha modificato la parte seconda dell'Accordo interconfederale 02/03/93 recependo la nuova disciplina legislativa di tale istituto introdotta dall'art. 16 della legge 19 Luglio 1994, n. 451. come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.L. 7 Aprile 1995. n. 105

- visto Accordo Regionale sui contratti di formazione e lavoro nell'artigianato 18/03/1996; tenuto conto della volontà delle rispettive Confederazioni nazionali di promuovere ad ogni livello lo sviluppo di un nuovo e moderno sistema di relazioni sindacali per artigianato, anche attraverso il consolidamento e lo sviluppo degli Enti Bilaterali per artigianato; - considerata la comune volontà di dare piena attuazione nel territorio della Provincia di Grosseto a quanto previsto dagli accordi sopra richiamati e di riattivare al più presto le commissioni bilaterali provinciali per l'artigianato che nel corso degli anni hanno svolto una funzione fondamentale di supporto alle imprese ed ai lavoratori dipendenti della provincia,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

^

2. L'Accordo Interconfederale 2 Febbraio 1993, così come modificato dall'Accordo Interconfederale 4 maggio 1995 e l'Accordo Regionale 18marzo 1996 si intendono integralmente richiamati e di seguito indicati, rispettivamente, Accordo interconfederale e Accordo Regionale.

^

3. Ai sensi del punto 6 dell'Accordo Interconfederale e del punto 3 dell'Accordo regionale, è costituita la Commissione Bilaterale a livello Provinciale tra organizzazioni artigiane e organizzazioni sindacali della Provincia di Grosseto. di seguito indicata semplicemente Commissione.

^

4. La Commissione ha sede in Grosseto presso il F.I.A.D.A. Ente Bilaterale della Provincia di Grosseto Via Adriatico n.7 e svolge la propria attività in seno a tale ente.

^

5. La Commissione si compone di 10 membri, nominati pariteticamente dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo. Poichè, la nomina di un membro ha carattere fiduciario, l'Organizzazione che lo ha nominato può revocargli incarico in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, nominando

contestualmente il sostituto.

6. La Commissione ha le competenze ed i compiti ad essa affidati dall'Accordo Interconfederale, dall'Accordo Regionale, dallo Statuto e dal regolamento del Fondo regionale Artigiano per la Formazione Professionale denominato FO.RE.FORM. nonché, quelli previsti al punto 16 del presente accordo.
7. I lavori della commissione saranno validi qualora siano presenti un rappresentante per ogni organizzazione (C.N.A. - CONFARTIGIANATO - CGIL - CISL - UIL)
8. La Commissione svolge la propria attività nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall'Accordo interconfederale, dall'Accordo Regionale, dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Regionale Artigiano per la Formazione Professionale (Fo.Re.Form.), nonché, nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dal regolamento interno della Commissione che viene allegato al presente accordo e del quale costituisce parte integrante.
9. Le imprese possono sottoporre all'esame della Commissione progetti per l'attivazione di contratti di formazione che siano redatti utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Commissione e che si allega al presente accordo. Tale modulistica è conforme a quella depositata dalle parti a livello regionale presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. con sede a Firenze
10. Sulla base di quanto previsto al punto 12 dell'Accordo interconfederale, la Commissione esamina i progetti per l'attivazione di contratti di formazione e lavoro e rilascia la relativa dichiarazione di conformità qualora gli stessi progetti siano presentati da imprese associate ad una delle organizzazioni artigiane firmatarie del presente accordo e in regola con l'iscrizione e relativi versamenti agli Enti bilaterali, previsti dai CCNL e dagli Accordi interconfederali
11. La Commissione, invierà in busta chiusa al giovane assunto copia del CFL, materiale di formazione legislativa e contrattuale materiale didattico e la proposta di delega sindacale.
12. L'effettuazione dei corsi di formazione teorica di primo inserimento previsti dall'Accordo Interconfederale e dall'Accordo Regionale è garantita e coordinata dalla Commissione Bilaterale Provinciale che, al termine dei corsi, rilascia alle imprese la certificazione relativa alla partecipazione dei contrattisti di formazione ai corsi stessi.
13. In relazione a quanto previsto dal punto 7 dell'Accordo Regionale, le parti individueranno i soggetti operanti nel campo della formazione professionale che, nell'ambito del territorio della Provincia di Grosseto, possono svolgere i corsi di formazione teorica di primo inserimento. Tale indicazione verrà comunicata al Fondo Regionale Artigiano per la Formazione Professionale per i relativi adempimenti.
14. Per la propria attività, ed in particolare per l'organizzazione ed il coordinamento dei corsi di formazione teorica di primo inserimento, la Commissione si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal F.I.A.D.A. Ente Bilaterale della Provincia di Grosseto, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ente medesimo. Per la copertura di eventuali costi derivanti da tale attività il F.I.A.D.A. si avvale anche dei contributi di cui all'art. 8, seconda parte dell'Accordo Regionale.
15. Le organizzazioni firmatarie, nella loro autonomia negoziale e sulla base di quanto previsto da leggi, contratti ed accordi nazionali, regionali e locali, assegnano alla Commissione Bilaterale Provinciale, ulteriori competenze in ordine : - rilascio della dichiarazione di conformità per gli avviamenti con contratto a termine - stipula degli accordi sindacali necessari per l'attivazione degli interventi previsti dall'E.B.RE.T. Ente Bilaterale Regionale Toscano per artigiano a favore delle imprese e dei lavoratori dipendenti. La commissione dispone e garantisce l'archiviazione dei documenti sottoscritti nel corso della propria attività in relazione alle competenze di cui sopra.